

## SPESE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Ai fini della deducibilità delle spese sostenute all'estero occorre che le stesse siano comprovate da idonea documentazione. L'Amministrazione Finanziaria con C.M. 16.6.84 n. 20 ha riconosciuto idonea la documentazione rilasciata nello Stato estero, secondo la legislazione ivi vigente, anche se non conforme a quella italiana. L'idoneità viene riconosciuta anche quando il documento di spesa sia sprovvisto degli estremi di identificazione, a condizione che lo stesso contenga l'indicazione:

- dei beni acquistati o delle prestazioni di servizio cui la spesa stessa si riferisce;
- della ditta fornitrice;

sempre che la legislazione dello Stato estero non preveda l'obbligatorietà della contestuale emissione di un documento contenente i requisiti della normativa italiana, su esplicita richiesta del cliente italiano.

Sebbene il principio della C.M. 16.6.84 n. 20 sia riferito agli autotrasportatori è da ritenere valido e applicabile anche da imprenditori nonché dipendenti e collaboratori di imprese diverse dagli autotrasportatori stessi.

**Cambio** per iscrivere gli oneri in valuta estera: gli oneri in valuta estera devono essere valutati secondo una delle seguenti modalità:

- il cambio del giorno in cui sono stati sostenuti;
- il cambio del giorno antecedente più prossimo;
- il cambio del mese, in mancanza dei due precedenti.

## SPONSORIZZAZIONI

Vedi: Costi ad utilizzazione pluriennale.

## STUDI DI SETTORE

Sono un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi presunti dell'attività d'impresa, fondato sull'elaborazione di dati contabili ed extracontabili.

I ricavi potenziali sono determinati all'interno dei singoli settori economici, considerando le effettive condizioni di operatività e tenendo conto delle variabili di natura contabile, delle variabili strutturali interne ed esterne nonché di informazioni qualitative in grado di influenzare il risultato dell'impresa.

Gli studi di settore sono stati oggetto, nel tempo, di vari interventi normativi.

**Cause di esclusione** - Rimangono esclusi i soggetti che:

- hanno dichiarato ricavi o compensi superiori ad € 5.164.569; si trovano nell'anno di inizio o di cessazione dell'attività. Ma attenzione, perché nel caso di cessazione e successivo inizio della stessa attività entro 6 mesi, tale causa di esclusione non opera. Rientrano in questa casistica, ad esempio, le attività derivanti da acquisto di azienda, donazione successione di azienda, operazioni di trasformazione e operazioni di scissione e fusione.
- dichiarano il reddito con criteri forfetari;
- sono incaricati delle vendite a domicilio;
- non si trovano in un normale periodo di svolgimento dell'attività;
- i contribuenti che adottano il regime dei minimi ai sensi della L. 244/2007.

**Compilazione senza applicazione degli studi** - Nelle ipotesi di:

- cessazione dell'attività
- liquidazione ordinaria
- non normale svolgimento dell'attività
- ricavi compresi tra € 5.164.569 ed € 7.500.000,

viene richiesta la compilazione del modello, seppure è esclusa l'applicazione dello studio.

**Finanziaria 2008** - I contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori non sono soggetti ad accertamento automatico. L'A.E., pertanto, dovrà motivare l'attribuzione di maggiori ricavi derivanti dall'applicazione degli indicatori stessi.

Nel corso degli ultimi due anni la Cassazione e varie Corti Tributarie hanno sancito la valenza di presunzione semplice delle risultanze degli studi di settore. L'accertamento del fisco basato sui risultati del software Gerico deve essere supportato da ulteriori elementi probatori e tener conto della situazione specifica del contribuente (settore, area geografica, congiuntura economica,...).

Alcune sentenze che interessano gli Studi di settore:	
<i>Cassazione</i> Sentenza n. 18983 del 07/06/2007	non si può ammettere che "... il reddito venga determinato in maniera automatica, a prescindere dalla capacità contributiva del soggetto sottoposto a verifica"
<i>C.T.R. Piemonte</i> Sentenza n. 33/34/08 del 08/07/2008	"Non può l'ufficio sostenere... l'accertamento in base ad un banale studi di settore non corroborato da argomentazioni inerenti la specifica situazione di fatto"
<i>C.T.R. Lazio</i> Sentenza n. 64/06/08 del 10/04/2008	Tenuto conto della circolare n. 5/E e della legge finanziaria 2008, "...è onere dell'Agenzia delle Entrate motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione di maggiori ricavi ..." mancando tali ulteriori elementi l'accertamento va annullato
<i>C.T.P. Salerno</i> Sentenza n. 226 del 20/03/2008	"... lo studio di settore costituisce un utile parametro per l'accertamento del maggior reddito ma solo con la dimostrazione di grave incongruenza che rappresenta la ragione per cui si ricorre allo studio stesso"
<i>C.T.P. Reggio Emilia</i> Sentenza n. 158.1.08 del 02/10/2008	"...basandosi sull'accertamento impugnato sulla semplice, nuda risultanza dello studio di settore, senza cioè, l'apporto di altri elementi che rendano fondata la stessa, l'avviso, su questo punto deve essere dichiarato illegittimo e annullato"
<i>C.T.P. Bologna</i> Sentenza n. 77 del 21/04/2008	Sulla base della circ. 5/E, "... un avviso di accertamento che non prenda posizione sulle posizioni addotte dal contribuente, ma si limiti a richiamare lo studio di settore, è nullo per difetto di motivazione"
<i>Cassazione</i> Sentenze nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18/12/2009	".. Il fisco deve supportare la non congruità derivante dall'applicazione degli studi di settore con ulteriori prove riferite specificamente all'attività monitorata, non essendo sufficienti allo scopo elementi solo genericamente riferibili al contribuente". Ai parametri va riconosciuta una valenza presuntiva semplice, in quanto costituiscono un'estrapolazione statistica della realtà monitorata. Secondo la Cassazione, alla medesima conclusione si deve pervenire per gli accertamenti basati sugli studi di settore: detto strumento, infatti, "... resta tuttavia una elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che, per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice".

**Termine di approvazione degli studi di settore** - L'art. 33.1 del DL 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. 133/2008, relativamente alle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, ha stabilito che gli studi di settore possono essere utilizzati in sede di accertamento solo se pubblicati prima della scadenza del periodo di imposta cui si riferisce l'accertamento medesimo ed opera a far corso dal periodo di imposta 2008. La norma stabilisce che a partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 30/09 del periodo di imposta nel quale entrano in vigore.

Al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, per gli anni 2009 e 2010, il termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. è fissato rispettivamente al 31/03/2010 e al 31/03/2011 (D.L. mille proroghe n. 194/2009).

**Elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale** - L'art. 83, commi 19 e 20, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. 133/2008, ha posto le basi per una futura elaborazione degli studi di settore su base regionale o locale. La norma ha inoltre fissato il lasso temporale per la completa attuazione del disposto normativo, compreso tra l' 01.01.2009 e il 31.12.2013, demandando l'individuazione delle modalità attuative ad un apposito decreto, che è stato emanato il 19.05.2009 e pubblicato in G.U. del 18.06.2009, n. 139.

L'articolo 2 del citato decreto prevede che "il processo di elaborazione degli studi di settore su base regionale o comunale venga realizzato mediante criteri compatibili con la metodologia prevista dal comma 1 dell'articolo 62-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, tenendo conto sia del grado di differenziazione a livello territoriale dei prezzi e delle tariffe relativi alle prestazioni di servizi o cessioni di beni operate dalle imprese e dagli esercenti arti e professioni e dei costi di approvvigionamento dei fattori impiegati nel processo produttivo, sia del grado di differenziazione a livello territoriale dei modelli organizzativi che caratterizzano la specifica attività economica".